

*Scuola Forense "Gerardo Gatti"*

*Esercitazione in materia di diritto civile*

13 ottobre 2020 Parere Diritto Civile

Avv. Matteo Leoni

Tizio e Caia si sposavano nel dicembre del 2012 e nell'ottobre 2014 nasce Sempronio.

Nel 2015 Tizio e Caia si separavano consensualmente e poi nel novembre 2018 il Tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.

Sempronio, unico figlio della coppia, veniva affidato ad entrambi i genitori e collocato presso la mamma Caia; nella sentenza che dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il Tribunale disponeva che Tizio aveva diritto di tenere con sé il figlio minore per due pomeriggi a settimana ed un weekend al mese e 15 giorni durante le vacanze estive.

Nella primavera 2019 Caia iniziava a convivere con Mevio, compagno di banco ai tempi del liceo di Tizio.

Tizio, in imbarazzo per la relazione della ex moglie, dall'estate del 2019 cessava di avere ogni rapporto con il figlio minore.

La madre Caia, ritenendo fondamentale il rapporto fra il padre e il figlio per un corretto sviluppo psicologico del minore e notando la sofferenza del proprio figlio, si rivolgeva al legale il quale proponeva ricorso per far sanzionare il padre ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c. oltre che per richiedere il risarcimento dei danni a favore del minore.

Tizio si rivolgeva ad un legale chiedendo un parere in ordine alle possibili conseguenze del suo comportamento.